

1-. Le Commissioni d'esame per l'attribuzione del titolo di specialista, presiedute da uno dei membri nominati dal Consiglio nazionale forense, saranno composte da cinque commissari effettivi e cinque supplenti di cui:

(a) tre effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio nazionale forense; all'atto della nomina il Consiglio nazionale forense designerà il commissario che assumerà le funzioni di presidente;

(b) due effettivi e due supplenti nominati dall'associazione specialistica competente. Nel caso di più associazioni specialistiche, le stesse dovranno provvedere di concerto.

Nel caso di mancata effettuazione della nomina da parte dell'associazione specialistica, o nel caso in cui manchi il concerto, alla nomina provvede il Consiglio nazionale forense.

2-. I commissari dovranno essere scelti tra avvocati iscritti nell'albo speciale per l'esercizio innanzi alle Magistrature superiori.

3-. Ai fini dell'esame, ogni interessato presenta domanda al Consiglio nazionale forense unitamente alla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti ed a quella necessaria a consentire alla Commissione d'esame la valutazione del possesso dell'esperienza pregressa di cui al comma 5, lett. b) del presente articolo, nonché il pagamento del contributo di cui al comma 9) del presente articolo.

4-. La Commissione si riunisce su convocazione del suo presidente per la fissazione del calendario delle prove d'esame di cui è data comunicazione all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della Giustizia.

5-. L'esame consiste:

(a) in una prova scritta su materia attinente all'area di specializzazione;

(b) in una prova orale su argomenti relativi alla materia attinente all'area di specializzazione, ed avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di un'esperienza pregressa nella materia.

6-. L'esame si intenderà superato con esito favorevole se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 30/50 in ciascuna prova. Alla prova orale è ammesso il candidato che abbia riportato una votazione minima di 30/50 nella prova scritta.

7-. Ai fini della prova orale avente ad oggetto la dimostrazione del possesso di un'esperienza pregressa, il candidato dovrà comprovare, salvaguardando il segreto professionale, il numero dei casi trattati, il modo in cui le pratiche sono state coltivate e il loro grado di complessità. A tal fine presenterà all'atto della domanda di ammissione all'esame ed unita a questa, una relazione scritta con l'indicazione anonima di un numero significativo di casi, delle autorità presso cui sono stati trattati, del loro numero di ruolo generale, delle udienze, delle problematiche poste dalle singole fattispecie e di quant'altro ritenuto opportuno, unitamente alla documentazione, anche in copia non autentica, atta a comprovare quanto oggetto della dichiarazione.

8-. Dell'avvenuto superamento dell'esame la Commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione nel registro.

9- Il Consiglio nazionale forense determina l'ammontare del contributo dovuto da ciascun candidato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 11- Associazioni fra avvocati specialisti riconosciute dal CNF

1. Ai fini del presente regolamento il Consiglio nazionale forense tiene aggiornato e reso accessibile al pubblico, tramite pubblicazione nel suo sito Internet, l'elenco delle associazioni costituite fra avvocati specialisti.

2- Per l'iscrizione nell'elenco, le associazioni specialistiche dovranno fornire tutta la documentazione utile a dimostrare la loro rappresentatività e diffusione territoriale.

3. Ai fini del riconoscimento della diffusione territoriale l'associazione deve dimostrare la sua articolazione territoriale, con autonome sezioni, in almeno la metà dei distretti delle Corti d'Appello. Ai fini del riconoscimento della rappresentatività, l'associazione deve dimostrare di avere un numero di iscritti pari ad almeno il 20% degli avvocati specialisti nella relativa area.

4- Lo statuto dell'associazione deve:

(a) prevedere come unica finalità la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

(b) escludere espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

(c) prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica e non avere fini di lucro;

L'associazione deve dotarsi di strutture organizzative e tecnico-scientifiche idonee ad assicurare l'adeguato livello di qualificazione e aggiornamento professionali;

5- Il Consiglio nazionale forense, anche per il tramite dei Consigli degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sul mantenimento dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, nonché il controllo sul rispetto delle prescrizioni. Le associazioni specialistiche dovranno attestare e, ove richiesto, comprovare, almeno ogni triennio, la permanenza dei requisiti di cui sopra.

6. In sede di prima applicazione, sono inserite di diritto nell'elenco delle associazioni specialistiche le associazioni forensi specialistiche riconosciute come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense e cioè:

(a) l'Associazione Avvocati Giuslavoristi italiani (AGI);

(b) l'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia (AIAF);

(c) l'Unione Camere Penali Italiane (UCPI);

(d) l'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT);

(e) l'Unione Nazionale Camere Civili (UNCC);

(f) la Società italiana avvocati amministrativisti (SIAA).

7-. In nessun caso le associazioni specialistiche potranno rilasciare attestati di specializzazione, o di specifica competenza professionale.

Art. 12 Aggiornamento professionale specialistico

1. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del suo mantenimento, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Restano ferme, per quanto non espressamente derogato dal presente Regolamento, le disposizioni del Regolamento sulla formazione continua.

2-. Il periodo di valutazione dell'aggiornamento professionale è il triennio.

3-. L'unità di misura dell'aggiornamento professionale è il credito formativo.

4-. Ogni avvocato specialista deve conseguire nel triennio almeno n. 120 formativi, di cui almeno 30 in ogni singolo anno.

5-. I crediti formativi conseguiti per l'aggiornamento professionale specialistico, sono valutabili come crediti formativi per la formazione continua di cui al regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense il 13 luglio 2007 e successive modificazioni.

6-. La verifica dell'aggiornamento professionale è rimessa al Consiglio dell'ordine nel cui albo l'avvocato è iscritto.

7-. I corsi di formazione continua nelle materie specialistiche potranno essere organizzati esclusivamente dai soggetti abilitati ad organizzare e gestire le scuole ed i corsi di alta formazione ed iscritti nel relativo registro tenuto dal Consiglio nazionale forense.

Art. 13 Disciplina transitoria

1- Gli avvocati che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno un'anzianità di iscrizione all'albo, continuativa, di almeno 20 anni acquisiscono il titolo di specialista in non più di una delle aree di cui all'art. 3, alle seguenti condizioni:

a) avere presentato al Consiglio nazionale forense, per il tramite del Consiglio dell'ordine di appartenenza, domanda corredata dalla documentazione e dai titoli idonei a comprovare una specifica competenza teorica e pratica nel settore prescelto;

b) ove ritenuto necessario dal Consiglio nazionale forense, avere sostenuto con esito positivo presso lo stesso Consiglio nazionale un colloquio vertente sulla documentazione e i titoli presentati.

2- In relazione a quanto sub a), Il Consiglio dell'ordine trasmetterà al Consiglio nazionale la documentazione ed i titoli corredata di parere non vincolante.

- 3- L'avvocato è iscritto nel registro degli avvocati specialisti se la domanda non è espressamente rifiutata entro 120 giorni dal ricevimento della stessa. Il termine è interrotto nel caso di richiesta di informazioni, o documentazione integrativa e riprende a decorrere a partire dal momento in cui le une, o l'altra, siano state fornite.

Art. 14 Entrata in vigore. Revisione del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2011. Entro un anno dall'entrata in vigore il Consiglio nazionale forense, sentiti i Consigli dell'ordine degli avvocati, e le Associazioni specialistiche, potrà procedere, se necessario, alla revisione delle disposizioni del presente regolamento, con particolare riferimento alle aree di specializzazione, ai fini della tutela dell'affidamento della collettività.

Roma, 24 settembre 2010